

Causa Zagaria c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 27 novembre 2007 (ricorso n. 58295/00)

(constata la violazione dell'art. 6, par. 3, in combinazione con l'art. 6, par. 1, quando all'imputato che segue il proprio processo in videoconferenza non è assicurata la possibilità, coesenziale all'equità del processo, di comunicare in via confidenziale con il proprio difensore, nel momento in cui in giudizio si discute il merito dell'imputazione e vengono prodotte le prove)

Fatto. Ricorso proposto ai sensi degli artt. 6, par. 1 (*diritto ad un equo processo*) e par. 3 lett. c) (*diritto alla difesa*) e 8 (*diritto al rispetto della vita privata*) in relazione alla violazione della confidenzialità dei colloqui tra il ricorrente e il suo avvocato, avvenuta nel corso del dibattimento del procedimento penale in cui il ricorrente era imputato. Quest'ultimo, che aveva partecipato al processo in videoconferenza comunicando telefonicamente con il difensore, lamentava l'ascolto di una conversazione telefonica da parte del sorvegliante.

Diritto. Ad avviso della Corte, le esigenze sottostanti alle disposizioni dell'art. 6, par. 3, CEDU rappresentano particolari aspetti del diritto ad un equo processo garantito dal par. 1 del medesimo articolo. Pertanto, la Corte ha ritenuto di esaminare le doglianze del ricorrente sotto il profilo del combinato disposto di tali disposizioni. In questa prospettiva, l'art. 6, letto nel suo insieme, riconosce all'imputato il diritto di partecipare realmente al proprio processo. Ciò include, in linea di principio, anche il diritto non solo di assistere, ma anche di ascoltare e seguire le udienze (precedente *Stanford c. Regno Unito*, sentenza del 23 febbraio 1994). Da questo punto di vista la partecipazione al dibattimento in videoconferenza non è in sé contraria alla Convenzione, ma deve avere un fine e delle modalità compatibili con il rispetto del diritto alla difesa. La compatibilità di tale strumento, come disciplinato dall'ordinamento italiano, era già stata valutata dalla Corte con la sentenza *Marcello Viola c. Italia* del 5 ottobre 2006¹.

Il diritto dell'accusato di comunicare confidenzialmente con il proprio avvocato costituisce una esigenza elementare dell'equo processo. Ciò non esclude la possibilità di sottoporre a restrizioni il contatto dell'imputato con il proprio avvocato, purché sussistano valide ragioni per farlo e purché la restrizione non abbia avuto l'effetto di privare l'imputato del diritto ad un equo processo, in quanto ogni atto restrittivo dei diritti alla difesa deve essere assolutamente necessario e quando una misura meno restrittiva di un'altra può essere sufficiente, questa deve essere applicata (precedente *Vanna Mechelen ed altri c. Paesi Bassi*, sentenza del 23 aprile 1997).

Nella fattispecie, la Corte ha constatato che l'ascolto della conversazione telefonica del ricorrente con il proprio avvocato da parte del sorvegliante era priva di base legale e che quindi il sorvegliante aveva violato la regola della confidenzialità delle consultazioni tra difensore ed imputato prevista dall'art. 146 *bis* delle disposizioni di esecuzione del codice di procedura penale. Pertanto, la Corte ha constatato la violazione del diritto dell'imputato ad esercitare in modo effettivo il diritto alla difesa e quindi la violazione del combinato disposto dei paragrafi 1 e 3 lett. c) dell'art. 6 CEDU.

Considerate le conclusioni cui è pervenuta sotto il profilo dell'art. 6 CEDU, la Corte ha ritenuto di non valutare la questione degli effetti della violazione, già constatata sull'art. 8 CEDU.

Ai fini dell'art. 41 CEDU, la Corte, tenuto conto delle circostanze di specie, ha valutato che la constatazione della violazione costituisse sufficiente equa soddisfazione del danno morale sofferto dal ricorrente e ha accordato 5.000,00 € per spese giudiziarie, detratto l'ammontare di 824,00 € versato dal Consiglio d'Europa a titolo di assistenza giudiziaria.

¹ Per il contenuto di questa pronuncia si veda il Quaderno n. 3 di questo Osservatorio, pag. 78.